



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144*”;

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attività Produttive, già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 17 febbraio 2022;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** gli *artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies* e s.m.i. del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo Unico” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni recante norme in materia ambientale;

**VISTO** l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di interesse comune;

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive*”;

**VISTO** il provvedimento del 7 marzo 2011, n. DVA-DEC-2011-000070, con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in merito al progetto “*Metanodotto Sulmona–Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona*”;

**VISTO** il decreto 7 marzo 2018 (D.M. 7 marzo 2018) con il quale la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*”;



**CONSIDERATO** in particolare che:

- con il citato D.M. del 7 marzo 2018 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001, la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata "*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*" con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data di tale decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità;
- l'art. 6 del suddetto decreto sancisce che i lavori di costruzione dell'impianto debbano iniziare entro due anni dalla data di emanazione del decreto autorizzativo medesimo, salvo motivate richieste di proroga, e concludersi entro tre anni dal loro inizio;

**CONSIDERATO** che il citato decreto di compatibilità ambientale prevede alcune prescrizioni in tema di monitoraggio da effettuare prima dell'avvio dei lavori (c.d. *ante-operam*), con particolare riferimento alle prescrizioni attinenti il monitoraggio della qualità dell'aria della durata di un anno e il biomonitoraggio con modalità da condividere con gli enti competenti;

**CONSIDERATO** che, in relazione alla necessità di dare attuazione alle suddette prescrizioni *ante operam*, la società SNAM ha presentato nel gennaio 2020 istanza di proroga del termine di avvio lavori e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) del Ministero dello sviluppo economico in data 4 marzo 2020 ha accolto tale istanza, prorogando il termine per l'avvio lavori di realizzazione della centrale di Sulmona al 7 marzo 2022;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

**VISTA** l'istanza n. ENGCOS/IMPTRA/VAL/2004 del 25 gennaio 2022, acquisita al prot. dgisseg n. 2429 del 25.01.2022, con la quale la società SNAM ha chiesto una seconda proroga del termine di inizio dei lavori dell'opera denominata "*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*", chiedendo in particolare la proroga di un ulteriore anno e, quindi, al 7 marzo 2023;

**CONSIDERATO** che, nella citata istanza di proroga, la società SNAM ha comunicato che, a partire dal 21 settembre 2020 e fino al 20 settembre 2021, attraverso anche il supporto della società Saipem, ha svolto le attività *ante operam* relative al monitoraggio della qualità dell'aria al fine di ottemperare la prescrizione A.10) del Decreto di VIA del 07.03.2011, trasmettendo in allegato all'istanza la relativa relazione finale a testimonianza delle attività svolte;

**CONSIDERATO** inoltre che la società SNAM ha anche comunicato di aver presentato in data 15 dicembre 2021 l'istanza ai fini della verifica d'ottemperanza alla citata prescrizione A.10), e che tale verifica risulta tutt'ora in corso;

**CONSIDERATO** inoltre che, nell'istanza di proroga, viene evidenziato che, in considerazione della diffusione del Covid-19, è risultato necessario adottare una serie di misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, e che, visto lo stato attuale di incertezza sul contenimento del virus e il prosieguo dello stato di emergenza sanitario nazionale, è necessaria una riprogrammazione delle attività, anche di quelle propedeutiche all'inizio dei lavori, molto più cautelativa nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti e al fine di preservare la salute dei lavoratori;



**VALUTATE** le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria in corso nonché alla verifica d'ottemperanza ancora in corso in merito alla prescrizione n. A10);

**VALUTATE** fondate le motivazioni a sostegno dell'istanza, in quanto i ritardi non sono imputabili alla Società istante,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Il termine per l'avvio dei lavori di costruzione dell'opera denominata “*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*”, come da ultimo prorogato dal D.M. 4 marzo 2020, è prorogato di un anno, dal 7 marzo 2022 al 7 marzo 2023. I lavori, così come stabilito dal suddetto art. 6, dovranno concludersi entro tre anni dal loro inizio.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal D.M. 7 marzo 2018 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera.

### **Art. 2**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data pubblicazione e/o di notificazione e/o comunicazione agli interessati.

**IL DIRETTORE GENERALE VICARIO**

**Dott. Alessandro Serra**